I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 820/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1021/94 relativo in particolare ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafi 4 e 7,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che data la situazione degli impegni di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, relativo in particolare ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (4), per la campagna di commercializzazione 1994/1995, c'è il rischio che non sia possibile smaltire in tempo utile le eccedenze della stessa campagna entro il 24 maggio 1995, data prevista per la chiusura della gara indetta dal citato regolamento ; che è pertanto opportuno rinviare tale data al 28 giugno 1995 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1021/94, la data del 24 maggio 1995 è sostituita dal 28 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 34 del 13. 2. 1995, pag. 3.
(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.